



# COMUNE DI GATTICO-VERUNO

**Regione Piemonte - Provincia di Novara**

P.I. e C.F. 02581850035 - pec: comune.gattico-veruno@pcert.it  
sede legale: via Roma 31 - località Gattico (NO) CAP 28013 tel. 0322 - 838988 - 9

## ORDINANZA

**N. 87 DEL 09/10/2024**

### OGGETTO:

**ANTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DELLE STRUTTURE SANITARIE E ASSISTENZIALI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE A PARTIRE DAL 10/10/2024**

### IL SINDACO

ACCERTATE le previsioni climatiche sfavorevoli delle prossime giornate con instabilità meteorologica e temperature inferiori alle medie stagionali con un brusco abbassamento delle stesse;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 vede inserito il Comune di Gattico-Veruno nella zona E che prevede un periodo di attivazione dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore giornaliere;

VISTO che al comma 3 del sopra citato articolo 4 è ammesso, al di fuori del periodo ordinario, in condizioni climatiche che ne giustificano l'esercizio, un'attivazione degli impianti con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

VISTO l'articolo 5 del sopra citato D.P.R. 74/13;

VISTO l'articolo 1 del Decreto Ministeriale 383/2022, secondo il quale;

- al comma 2, il limite orario e temporale della zona E viene fissato in 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- al comma 4, viene stabilita la non applicabilità delle limitazioni di cui ai commi 1 e 2 ai seguenti edifici:
  - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- al comma 5 viene stabilita la non applicabilità delle limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a  $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
- d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 5 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

- al comma 6 viene previsto che al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria; VISTI gli art. 50 e 54 del D.L.vo 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, prorogare il periodo di attivazione degli impianti termici sul territorio comunale;

## A U T O R I Z Z A

secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del DM 383/2022, ad anticipare il periodo di attivazione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale delle scuole di ogni ordine e grado e delle strutture sanitarie e assistenziali presenti sul territorio comunale, a partire dal 10 ottobre 2024.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 07.08.90 n° 241, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971 n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR24.11.71 N° 1199).

IL SINDACO  
F.to Federico Casaccio

Gattico-Veruno, 09/10/2024

**Su Conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.**

**dal 09/10/2024 al 24/10/2024**

Il Messo Notificatore  
Agente scelto Cinzia Pasin